



## Comune di Parma

### SEGRETERIA GENERALE

#### **DELIBERAZIONE CC-2022-51 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/04/2022**

**Oggetto:** Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione ARERA n.15/2022. Esame ed approvazione. I.E.

L'anno 2022, questo giorno Ventisette (27) del mese di Aprile alle ore 15:23 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE	LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	ASSENTE	MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
AGNETTI BRUNO	PRESENTE	MASSARI GIUSEPPE	PRESENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE	MASSARI ROBERTO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	ASSENTE	MHAIDRA NABILA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	ASSENTE	OCCHI EMILIANO	PRESENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE	PEZZUTO FABRIZIO	ASSENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE	PINTO ORONZO	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE	PIZZIGALLI SEBASTIANO	ASSENTE
COLLA LUNI	ASSENTE	QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE	ROBERTI ROBERTA	ASSENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE	RONCHINI VALERIA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE	SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	ASSENTE	SARTORI BARBARA	PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE	SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE	SPADI LEONARDO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE		

Risultano inoltre presente, senza diritto di voto, l'Assessore Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Occhi Emiliano, Quaranta Elisabetta, Spadi Leonardo.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 7 voti astenuti (Agnetti, Azzali, Campanini, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Occhi) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2022-51) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 17 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Lavagetto) e n. 6 voti astenuti (Agnetti, Azzali, Campanini, Jacopozzi, Massari Giuseppe, Occhi) su n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

# Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-1218 del 14/04/2022

**OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione ARERA n.15/2022. Esame ed approvazione. I.E.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, quelle apportate con atto n. 14 del 29 marzo 2021;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n.73 del 23 settembre 2014, e le successive modifiche ed integrazioni, apportate con atti n. 48 del 22 luglio 2015, n.31 del 28 marzo 2017, n.11 del 26 marzo 2018, n. 20 del 25 marzo 2019 e n. 51 del 28 giugno 2021;
- il DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il DLgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli*

*imballaggi e i rifiuti di imballaggio*», che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;

**Premesso** che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERAn.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

**Considerato** che:

- la facoltà di optare per operatori diversi dal gestore pubblico ovvero di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti, è stata introdotta nel Regolamento TARI, con propria deliberazione n. 51 del 28/06/2021, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- nel caso in cui l'utente non domestico opti per l'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, il predetto D.Lgs. 116/2020 ha previsto l'eliminazione della parte del prelievo nonché uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato privato;

**Richiamato**, in particolare, l'Articolo 3 della delibera ARERA n. 15/2022, inerente la *“Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”*, che dispone, in relazione agli obblighi di comunicazione annuale relativi ai rifiuti avviati autonomamente a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico, che *«[l]e utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente»*, specificando, altresì, le modalità di trasmissione e i contenuti minimi della stessa, fermo restando la facoltà dell'Ente territorialmente competente (ATERSIR) di prevedere una frequenza di rendicontazione maggiore;

**Osservato** pertanto che:

- il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente, ai fini della riduzione della quota variabile;
- quest'ultima disposizione deve essere, pertanto, recepita nel regolamento comunale TARI già a partire dall'anno 2022, al fine di consentire la presentazione della predetta documentazione attestante entro il prossimo 31 gennaio 2023;

**Ricordato** l'art. 52 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**Precisato** che:

- il Comune di Parma applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 147/2013;
- la vigente disciplina locale della TARI è adottata ed applicata in forza dell'autonomia regolamentare del Comune, discendente dal citato art. 52 del DLgs. 446/1997;

- le norme regolamentari introducono e disciplinano anche aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e la determinazione del tributo e che, a loro volta, sono interessati dai provvedimenti di ARERA in materia di qualità del servizio;

**Tenuto conto** che si rende opportuno aggiornare il vigente Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

**Ritenuto** pertanto di proporre le modifiche al vigente Regolamento TARI di seguito illustrate attraverso comparazione dei testi (vigente e proposto):

<b>Art. 21 - Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata</b>	
<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di testo in modifica</i>
3. Il produttore di rifiuti urbani che dimostri, mediante attestazione di soggetto autorizzato a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto alla riduzione della quota variabile del tributo.	3. <del>Il produttore di rifiuti urbani</del> <b>L'utenza non domestica</b> che dimostri, mediante attestazione di soggetto autorizzato a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di <del>averli</del> <b>avere avviato i propri rifiuti urbani</b> al riciclo, ha diritto alla riduzione della quota variabile del tributo.

<b>Art. 21 - Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata</b>	
<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di testo in modifica</i>
5. La riduzione tariffaria di cui ai commi precedenti si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo, previa richiesta del soggetto passivo, da presentare annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante la quantità totale di rifiuti prodotti e avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per tipologia. Le domande presentate oltre tale termine non sono	5. La riduzione tariffaria <b>delle utenze non domestiche</b> di cui ai commi precedenti si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo, previa richiesta del soggetto passivo, da presentare annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio <b>di ciascun anno, in conformità all'articolo 3 della deliberazione ARERA n.15/2022 del 18 gennaio 2022</b> , unitamente alla documentazione comprovante la quantità totale di rifiuti prodotti e

<p>accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.</p>	<p>avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per tipologia. <b>La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo dev'essere presentata al Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, utilizzando apposito modello, e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica.</b> Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato. <b>Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</b></p>
--	---

<b>Art. 21- ter – Esclusione della quota variabile per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani</b>	
<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di testo in modifica</i>
<p>11. In applicazione dell'art. 14, comma 4, della L.R. Emilia Romagna 29 dicembre 2020, n.11, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune ed al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.</p>	<p><i>[integralmente sostituito]</i>  <b>11. In conformità all'articolo 3 della deliberazione ARERA n.15/2022 del 18 gennaio 2022, le utenze non domestiche che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune o al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'idonea documentazione</b></p>

	<p>attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero dev'essere presentata utilizzando apposito modello e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p>
--	---

**Dato atto** che, di conseguenza, il testo modificato, integrato e coordinato del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), risulta come da documento *Allegato A*, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**Evidenziato** che, con separato atto deliberativo, sarà approvato il piano tariffario della TARI in applicazione della vigente disciplina regolamentare, secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) definito nella deliberazione di ARERA 3 agosto 2021, n.363/2021/R/rif, e successiva determinazione ARERA4 novembre 2021, n.2/2021 – DRIF, in conformità al piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025, in corso di predisposizione da parte di Atersir;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*»;

**Preso atto** che con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. *Decreto Milleproroghe 2022*), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2022;

**Visto** il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSFP/2020/41-PG 176614/2020.II/1.5 del 30/10/2020, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

**Dato atto** che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
- la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

**Acquisito** inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;

**Acquisito** il parere di conformità di cui all'art. 70, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di rendere coerente il Regolamento TARI alla procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a riciclo e a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, di cui alla deliberazione ARERAn.15/2022, e l'efficacia con decorrenza dal 1 gennaio 2022;

**DELIBERA**

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di approvare** le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI):

- nell'art. 21, rubricato *‘Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata’*:
  - al comma 3, le parole *«Il produttore di rifiuti urbani»* sono sostituite dalle parole *«L’utenza non domestica»* e la parola *«averli»* è sostituita dalle parole *«avere avviato i propri rifiuti urbani»*;
  - al comma 5, primo periodo, le parole *«di cui ai commi precedenti»* sono sostituite dalle parole *«delle utenze non domestiche»* e, dopo le parole *«entro il 31 gennaio»* sono aggiunte le parole *«di ciascun anno, in conformità all’articolo 3 della deliberazione ARERAn. 15/2022 del 18 gennaio 2022»*;
  - al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: *«La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo dev’essere presentata al Comune o il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, utilizzando apposito modello, e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica.»*;
  - al comma 5, è aggiunto il seguente ultimo periodo: *«Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.»*;
- nell'art. 21-ter, rubricato *‘Esclusione della quota variabile per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani’*:
  - il comma 11 che recita *«In applicazione dell’art. 14, comma 4, della L.R. Emilia Romagna 29 dicembre 2020, n.11, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune ed al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo.»* è integralmente sostituito dal seguente: *«In conformità all’articolo 3 della deliberazione ARERA n.15/2022 del 18 gennaio 2022, le utenze non domestiche che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai*

*fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune o al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero dev'essere presentata utilizzando apposito modello e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.»;*

dando atto che il testo regolamentare coordinato con la presente integrazione è quello di cui al testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (*Allegato A*);

2. **di specificare** che, per effetto dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, in quanto approvate entro il termine di legge per la deliberazione del bilancio preventivo, le modifiche di cui al punto 1 hanno efficacia dal 1° gennaio 2022;
3. **di dare atto** che:
  - il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
  - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - al dirigente del Settore Tutela Ambientale;
  - a IREN Ambiente S.p.A., gestore incaricato del servizio rifiuti;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di rendere coerente il Regolamento TARI alla procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a riciclo e a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, di cui alla deliberazione ARERAn.15/2022, e l'efficacia con decorrenza dal 1 gennaio 2022.



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2022- PD-1218 del 14/04/2022

**PARERIEART.49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2022- PD-1218 del 14/04/2022 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione ARERAn.15/2022. Esame ed approvazione. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico- amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore- Servizio o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla

pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2022-PD-1218 del 14/04/2022

**PARERE ART.49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2022-PD-1218 del 14/04/2022 del Settore SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, LOTTA ALLEVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI - S.O. TRIBUTI ED ENTRATE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in conformità alla deliberazione ARERAn.15/2022. Esame ed approvazione. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario  
o suo delegato  
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

*DELIBERAZIONE N. CC-2022-51 DEL 27/04/2022*

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
TASSI CARBONI